Il Corriere del Commercialista

IL MAGAZINE

online

Anno XVIV n. 03/2019

INDICE

Corriere del Commercialista
è la rivista dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Napoli

04

Creatività, sostenibilità ambientale e sviluppo imprenditoriale nell'industria dell'energia

Roberto Vona

10

Professione digitale, il dottore commercialista motore dello sviluppo dell'economia on line

Vincenzo Tiby

12

L'evoluzione delle piattaforme digitali

Bianca Bosco

14

Innovazione ed evoluzione telematica nello studio tra opportunità e vincoli

Giovanni Tomo

16
Da luglio 2019 il Processo tributario telematico è diventato obbligatorio
Renato Polise

18
Il dottore commercialista, difensore e garante non riconosciuto
Giuseppe Pedersoli

23
"Resto al Sud" si rifà il look
Alessandro Sacrestano

26
Guida alle incompatibilità professionali
Mario Michelino

Creatività, sostenibilità ambientale e sviluppo imprenditoriale nell'industria dell'energia

a cura di **Roberto Vona**

Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese
dell'Università Federico II di Napoli,
Dottore Commercialista

Lo sviluppo industriale, alimentato dalla spinta dei consumi e dal desiderio di benessere, ha generato progressi innegabili, evidenti ingiustizie sociali e un'insaziabile fame di energia; energia umana, intelligenza tecnica, sapienza manageriale, ma anche, in grandissima quantità, "semplici" flussi di energia funzionali alla alimentazione delle risorse tecniche utilizzate dalle aziende per attuare i processi produttivi, dalle famiglie per le esigenze del vivere quotidiano, dalla società più in generale per rendere possibile il proprio cammino verso un mondo migliore. Senza energia non ci sarebbe vita, vita naturale e vita sociale. Ciò detto, è innegabile che l'innalzamento dei fabbisogni energetici provocato dai continui progressi delle economie industrializzate, accompagnati dall'accelerazione esplosiva dei processi di modernizzazione delle società rurali, sospinta dalle logiche della globalizzazione, sia la causa prima delle ricorrenti crisi energetiche che il mondo intero si trova a dovere fronteggiare periodicamente, con effetti certamente potenti sugli equilibri economici e politici internazionali.
Se a questi cambiamenti strutturali si assommano gli effetti di evoluzioni climatiche cicliche o anche più o meno direttamente indotte dallo sviluppo industriale, le catastrofi naturali imprevedibili, le crisi politiche e, non ultimo, le pesanti e violente azioni speculative condotte da sapienti e potenti mani invisibili, si comprende facilmente come la tematica del "controllo" delle fonti energetiche rappresenti un ambito di straordinaria importanza strategica nel più ampio quadro delle politiche di sviluppo globale finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita dell'umanità e dell'equità sociale.
È sotto gli occhi di tutti, difatti, la immane violenza scatenata dalla tirannia, che spesso si è accompagnata ad azioni politiche e militari orientate a presidiare la ricchezza di fonti energetiche primarie o a migliorarne le condizioni di utilizzo; così come sono un ricordo ancora vivo le immagini delle rivolte scatenate per il controllo di territori dotati di infrastrutture energetiche uniche e difficilmente replicabili, ovvero di posizioni geografiche strategiche nell'ambito dei traffici internazionali di prodotti e materie prime utili per produrre energia.
Gli effetti di queste guerre hanno una contabilità agghiacciante: vite umane spezzate e rimescolamento non sempre migliorativo delle condizioni di proprietà e d'uso delle fonti energetiche oggetto di "attenzione".
Senza volere approfondire tematiche e problematiche di ben più ampia portata, che sovente sfuggono alla lettura senz'altro parziale di chi è concentrato per ragioni di competenza disciplinare in via prioritaria sulle dimensioni economico-aziendali di tali fenomenologie, può comunque risultare utile una breve riflessione focalizzata sulle problematiche di gestione della efficienza delle risorse energetiche.
Prescindendo dagli effetti contingenti derivanti dal "raffreddamento" dei consumi e dal conseguente temporaneo

ridimensionamento della domanda di energia dovuto alla pesante e perdurante crisi finanziaria e industriale delle economie occidentali, che inevitabilmente determina anche un rallentamento dello sviluppo in atto nei Paesi cosiddetti BRIC (Brasile, Russia, India e Cina), è fin troppo evidente che in situazioni di mercato in cui gli equilibri strutturali si caratterizzano per lo sbilanciamento netto a favore dell'offerta, ancorato a solide basi monopolistiche naturali e legali (oltre che politiche) che preservano le posizioni di rendita dalle insidie e dalle pressioni del confronto competitivo, una benché minima contrazione della disponibilità di prodotto in vendita finisce per causare un innalzamento (industriale o "semplicemente" speculativo) dei prezzi di acquisto; ciò determina effetti a cascata sui costi di approvvigionamento delle risorse energetiche, a parità di "qualità" e quantità di materie prime acquistate, trasferiti con velocità e intensità differenti nei prezzi di vendita e via via, globalmente, nei diversi settori produttivi dell'economia utilizzatori di prodotti e servizi che, in misura più o meno rilevante, incorporano questa potente scintilla inflattiva.

Naturalmente, questi effetti reali si possono in parte attenuare con l'intervento di politiche pubbliche sapienti e tempestive, che mirano a introdurre maggiore efficienza nella rete distributiva dell'energia e delle risorse energetiche, ovvero introducendo provvedimenti di contenimento della pressione fiscale (iva, accise, ecc.) finalizzati a stabilizzare il costo complessivo degli acquisti, sebbene con la conseguenza di sottrarre risorse al bilancio pubblico.

Senza considerare gli effetti delle rivalutazioni monetarie, che attenuano le spinte inflattive, ma che non tutti i Paesi possono controllare direttamente; è questo il caso dei Paesi dell'Unione monetaria europea che, adottando l'Euro come moneta unica, hanno delegato alla Banca Centrale Europea il potere di regolare autonomamente la politica monetaria nazionale, sacrificando la possibilità di azionare singolarmente le potenti leve della svalutazione o del rafforzamento valutario, utilizzate diffusamente in passato per recuperare (temporaneamente) margini di competitività a vantaggio dei propri sistemi industriali sui mercati internazionali o per accrescere (sempre in modo purtroppo effimero e non strutturale) parte del potere di acquisto perduto a vantaggio di sistemi economici deboli e pericolosamente dipendenti dall'estero per l'approvvigionamento dei fattori primari della produzione. Al riguardo, è quanto mai opportuno rilevare che il buon apprezzamento riconosciuto dai mercati all'euro, divisa unica europea, nonostante le palesi carenze evidenziate nelle azioni di governo e di politica a scala sovranazionale dai Paesi dell'Unione monetaria europea, si è rivelato, specie per le realtà nazionali più deboli, uno scudo eccezionale a difesa dalla violenza degli attacchi speculativi portati dagli operatori finanziari più spregiudicati, guidati dalla sola prospettiva di massimizzare i profitti di brevissimo periodo, noncuranti di ogni regola etica, pronti a "scommettere" sulla caduta di governi e assetti democratici come sulla sconfitta e sull'arretramento politico rispetto a conquiste straordinarie ottenute da lungimiranti statisti in lunghissimi anni di battaglie contro il sospetto e i pregiudizi nazionalisti.

Compresa la evanescenza dell'uso semplicistico di "terapie" palliative incentrate sull'uso, sovente sregolato e poco lucido, di "protocolli" a prevalente contenuto "anestetico", si è via via sempre di più imposta, a livello nazionale, la strada del ripensamento delle politiche energetiche, che ha riportato alla ribalta dibattiti resi obsoleti da esperienze negative ovvero da convincimenti popolari, come quello recentemente affrontato in Italia in merito alla opportunità di varare un programma di investimenti pubblici finalizzato a ridurre la dipendenza energetica italiana mediante il potenziamento della produzione di energia nucleare.

Senza entrare nel merito del dibattito, che evidentemente si presta ad approfondimenti tecnici complessi e a chiavi di lettura non sempre avulse da condizionamenti di carattere ideologico, non si può negare che la prospettiva di riuscire ad attenuare il grado di dipendenza dalle risorse energetiche di origine fossile, per natura scarse e in progressivo esaurimento rispetto ai potenziali fabbisogni, nonché inquinanti e costose, che vengono prodotte e distribuite in condizioni di sostanziale monopolio da realtà industriali di dimensione e potere straordinario, rappresenta un'ottima motivazione a sostegno di fonti energetiche alternative, caratterizzate da costi di produzione più contenuti e da barriere all'accesso teoricamente meno stringenti; sempre che si consideri in modo approssimativo e ottimistico il calcolo dei costi indiretti (incentivi pubblici) e ambientali (smaltimento rifiuti, deturpazioni del paesaggio, inquinamento, ecc.), contemporanei e futuri, insieme con una altrettanto generosa convinzione di riuscire ad acquisire e gestire senza particolari difficoltà tecniche e finanziarie ed in condizioni di efficienza comparabili rispetto agli standard della concorrenza.

In particolare, i sostenitori più convinti della necessità di ripensare la politica energetica nazionale nell'ottica di una presenza significativa, nel territorio italiano, di impianti industriali dedicati alla produzione di energia derivante da reazioni nucleari, alle motivazioni efficientistiche e "nazionalistiche", hanno poi aggiunto argomentazioni utili a creare e rafforzare i convincimenti favorevoli, apportando conoscenze scientifiche giudicate idonee ad attenuare le preoccupazioni relative ai possibili rischi derivanti dalla implementazione di processi produttivi che più volte hanno dato prova di non essere sempre perfettamente affidabili, per ragioni ascrivibili sia all'ambito squisitamente tecnico sia anche più banalmente alla sfera dei comportamenti umani.

In sostanza, accantonata per un momento ogni pur possibile dietrologia bellica, associata a non più neanche velatamente dichiarabili velleità militari, le argomentazioni principali portate a sostegno di una politica energetica favorevole ad investimenti finalizzati allo sviluppo in tempi ragionevolmente brevi della produzione di energia di origine nucleare, possono riassumersi sostanzialmente nella drastica riduzio-

ne dei costi industriali di esercizio, che permetterebbero una considerevole compressione delle tariffe energetiche, con evidenti benefici per le imprese e la collettività. Naturalmente, per potere effettuare una seria e rigorosa comparazione tra costi e benefici associati a fonti energetiche diverse, si dovrebbero considerare e misurare con altrettanto rigore e grado di analiticità e completezza i costi di ricerca, avviamento e installazione della capacità produttiva delle differenti fonti energetiche, i costi di gestione dei processi di smaltimento dei residui di lavorazione, i rischi connessi al funzionamento nel tempo degli impianti industriali e, non ultimo, le problematiche derivanti dalla cessazione delle attività una volta esaurita la valenza tecnologica ed economica dell'iniziativa a fine ciclo produttivo. Al riguardo, sebbene sia innegabile che l'evoluzione tecnologica degli ultimi decenni - da cui però l'Italia è di fatto completamente estranea e che, pertanto, porrebbe ancora una volta il Paese in una posizione di totale sudditanza culturale rispetto alle nazioni leader di conoscenza e di esperienza - abbia portato risultati apprezzabili in materia di sicurezza e di trattamento dei "rifiuti" industriali, è altrettanto pienamente giustificabile e comprensibile la preoccupazione diffusa, anche in ambienti scientifici, che tali innovazioni non siano comunque sufficienti a garantire la totale sicurezza delle popolazioni, specie di quelle che vivono in "prossimità" degli impianti industriali. Tali paure, alimentate ulteriormente dalle recenti disastrose conseguenze delle drammatiche esperienze delle popolazioni giapponesi, restano radicate nelle convinzioni della gente che si oppone allo sviluppo della produzione di energia nucleare, che non può quindi essere facilmente liquidato con superficialità parlando di sindrome "Nimby" (Not in My Back Yard). Chi può essere così sicuro da garantire in modo assolutamente sereno e pienamente responsabile in merito all'affidabilità e la sicurezza di questi metodi e di questi processi produttivi? Sono troppo vive le ferite delle esperienze negative vissute in questi anni in materia di tutela e di controllo delle gestioni di attività di interesse pubblico, da non destare legittime preoccupazioni e comprensibili dubbiosità.

Una risposta indiretta a questa drammatica e inquietante domanda la si può forse cercare nei comportamenti e nelle decisioni assunte in questi ultimissimi mesi da potenze industriali fortemente impegnate da decenni sul versante della produzione e del consumo di energia nucleare come la Germania; non sempre si può essere d'accordo con le scelte di questo importante Paese, che si distingue per la ruvidità ed intransigenza delle sue genti, cui non si può non riconoscere eccezionali doti di operosità, serietà, affidabilità ed efficienza, ma non si può non riconoscere uno straordinario valore indicativo alla decisione di abbandonare senza esitazioni e compromessi, e il più rapidamente possibile, la produzione di energia nucleare, dismettendo le proprie centrali, chiudendo le frontiere agli approvvigionamenti esteri di fonti di origine nucleare, cancellando ogni progetto di sviluppo e di rinnovamento industriale avviato negli ultimissimi anni in materia di energia nucleare.

Detto ciò, come si può fare a disegnare un futuro conveniente e sostenibile senza nucleare? Come si potranno gestire i fabbisogni energetici attuali e nell'immediato futuro se tutti o quasi tutti i paesi a tradizione nucleare come la Germania imboccheranno (si spera) una strada similare?

È evidente che le variegate sensibilità nazionali, nonché le differenti situazioni economiche e politiche esistenti su scala

mondiale, determineranno uno sfasamento temporale nelle decisioni, che si tradurrà in un allungamento dei tempi di riconversione; ma in ogni caso è giunto il momento di mettere da parte le indecisioni e di avviare in tempi rapidissimi, ogni Paese senza rinunciare alle sue specificità, evidentemente, un programma moderno, affidabile, razionale e sostenibile di ripensamento e di rilancio della produzione energetica, che tenga conto delle istanze popolari diffuse che rifiutano le opzioni nucleari e che con forza sempre maggiore chiedono energia pulita e rinnovabile. Ed in questo scenario il nostro Paese potrebbe forse anche trarre vantaggio dalla sua arretratezza sul versante nucleare, per intraprendere con forza e convinzione un cammino originale verso un futuro alimentato da energia "verde". La Germania infatti, pagherà questo improvviso e imprevisto cambiamento "di rotta" con un aumento drastico ed immediato dei consumi di fonti energetiche di origine fossile (petrolio, gas ed in particolare carbone, in sostituzione di quelle nucleari), con un inevitabile aumento delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera.

Ma in pratica cosa si potrebbe concretamente fare, da dove potrebbe cominciare una nuova politica economica dell'energia? Si potrebbe, innanzi tutto, dare un ulteriore impulso al superamento delle posizioni di monopolio detenute da pochi grandi operatori della produzione e distribuzione dell'energia, che la progressiva liberalizzazione ed apertura alle pulsioni e agli slanci creativi generati dalle dinamiche concorrenziali contribuirebbe certamente ad erodere, favorendo una discesa ancor più marcata dei prezzi di mercato a beneficio dell'intera collettività; basti citare, al riguardo, le interessanti proposte lanciate sul mercato dai produttori di carburanti per autotrazione cosiddetti "no logo", ovvero ai vantaggi della tariffazione "personalizzata" offerti dai gestori di reti di produzione e distribuzione di energia elettrica per conquistare le preferenze dei consumatori.

Per molti la via maestra da percorrere era e rimane quella dell'investimento massiccio nello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili; si è assistito, infatti, ad una crescita, in alcuni casi forse squilibrata, degli investimenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo industriale di tecnologie considerate verdi in quanto nemiche delle emissioni nocive in atmosfera, come il fotovoltaico, il geotermico, l'idroelettrico, il non poco "invadente" ma pulito eolico.

Alcuni Paesi hanno privilegiato soluzioni energetiche incentrate sull'uso di risorse biologiche come i cereali, per ottenere, mediante processi industriali il più possibile meno inquinanti, carburanti per autotrazione cosiddetti ecologici, in quanto capaci di generare a seguito della combustione un minore quantitativo di anidride carbonica; talune di queste

scelte, però, hanno sortito l'effetto, anch'esso disdicevole, di attivare la speculazione internazionale sugli scambi di beni destinati all'alimentazione, che ha causato ingenti danni (deforestazioni) e drammatici impoverimenti per le popolazioni abituate a sostenersi in modo quasi esclusivo con alcuni di questi prodotti.

Di grande interesse il percorso intrapreso da coloro che hanno puntato sullo sviluppo delle fonti energetiche prodotte mediante la fermentazione delle biomasse ottenute dai residui della lavorazione della canna e della barbabietola da zucchero, ovvero dalla cellulosa contenuta negli scarti dell'industria della carta e del legno; così come, non meno promettenti e meritevoli di attenzione e sostegno istituzionale si presentano le innovazioni tecnologiche e gli investimenti industriali che hanno costruito il proprio sviluppo sulla capacità di "estrarre" energia dal trattamento biologico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani differenziati.

Ciò detto, gli esperti del settore sembrano convergere unanimi verso convinzioni che vedono come assolutamente prioritario, oltre al potenziamento degli investimenti nella produzione di fonti energetiche alternative a quelle fossili e nucleari, un altrettanto imponente e determinato programma di ricerca e sviluppo finalizzato a creare innovazioni idonee a ridurre drasticamente il fabbisogno energetico strutturale di determinate fonti di energia a parità di "lavorazioni" e prestazioni effettuate, mediante l'applicazione diffusa di soluzioni e materiali via via sempre più efficienti e a basso consumo di risorse, accompagnata di pari passo da un rafforzamento della cultura della sobrietà e della coscienza ecologica del rispetto della natura.

Da ognuno di questi interventi, dosato sapientemente e calibrato rispetto alle proprie capacità economiche e scientifiche, i diversi governi del Pianeta potranno ricavare preziosi miglioramenti nella gestione dell'annosa emergenza energetica, con impagabili benefici per la qualità della vita delle future generazioni, alleggerita dalle devastanti pressioni politiche e finanziarie derivanti dalla scarsità delle fonti energetiche di origine fossile e dalla terribile minaccia dell'apocalisse climatica.

Naturalmente alla base di tutto questo forse troppo ottimistico scenario di cambiamento c'è una risorsa rara e preziosa, la conoscenza; solo incentivando la produzione di nuova conoscenza e la sperimentazione di nuove forme di sostegno al consolidamento e al trasferimento di saperi creativi e allo sviluppo delle opportunità imprenditoriali ad essi correlate potremo sperare con fiducia in un futuro migliore. ■

Professione digitale, il dottore commercialista motore dello sviluppo dell'economia on line

a cura di **Vincenzo Tiby**

Consigliere Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Napoli

Lontano dagli adempimenti telematici, telematici e non, proviamo ad alzare lo sguardo ed analizzare lo spaccato socioeconomico dei nostri tempi.

Il Commercialista non si occupa solo di calcoli, tabelle, relazioni comparative, modelli di pagamento, ogni tanto guarda oltre. Si accorge per esempio che oltre il 70 per cento della popolazione compresa tra i 18 e i 65 anni ha sempre un cellulare tra le mani, comunica con WhatsApp, controlla i figli via facebook, acquista prodotti on line su Amazon, paga con l'home banking le tasse universitarie, i bolli auto, i rav, i fornitori ecc…. I giornali si leggono ormai sui tablet (io dal giornale cartaceo non mi staccherò mai), i libri sull'e-book con un utilizzo anche del registro elettronico per dialogare con la scuola. Siamo fantastici!!! Siamo iperevoluti!!! Ma quando ci trasferiamo sul lato economico imprenditoriale rileviamo il gap. Su oltre 6 milioni di imprese censite in Camera di Commercio, il 98 per cento è rappresentato da microimprese, l'1,7 per cento da piccole e il resto da medie e grandi. Poi andiamo a verificare i numeri della vera e propria sfida digitale. Fonte "The Digital Economy Society Index 2018" nella classifica europea l'Italia è 25ma per servizi pubblici digitali, per capitale umano e per uso di Internet. Eppure con l'entrata in vigore del D.Lgs. 179/2016 la PA digitale dovrebbe essere alla portata del cittadino. Le

imprese che utilizzano i social media per promuovere le loro attività (fonte Unioncamere) sono 1/5 del totale così come 1/3 di esse genera attività sul web. Quello che oggi ci manca è l'acquisizione di una consapevolezza digitale. Il digitale abilita nuovi significati, è uno strumento per raggiungere obiettivi con nuovi modelli organizzativi, con ripensamento dei processi e rimodulazione degli approcci territoriali. Una vera e propria rivoluzione benefica che ancora in Italia non riusciamo a cogliere. Provate a chiedere al vostro vicino se ha attivato lo SPID. Dovrete sicuramente spiegargli di cosa parliamo. Il Sistema Pubblico di Identità Digitale è il sistema di autenticazione che permette ai cittadini e imprese di accedere in modalità sicura e garantita ai servizi on line della PA e dei privati con un'unica identità digitale. Non più "mille" credenziali, ma con un'unica chiave di accesso e con l'assicurazione della piena protezione dei dati personali, è possibile accedere a tutta una serie di servizi dall'Agenzia delle Entrate alla Camera di Commercio, giusto per restare nel nostro ambito operativo. E a proposito di Camera di Commercio, tra le cose che maggiormente mi hanno incuriosito negli ultimi tempi, è il "Cassetto Digitale dell'Imprenditore". Questo servizio mette a disposizione dell'utente, con visualizzazioni anche in mobilità, una serie di informazioni tutte comprese in un unico fascicolo, dai bilanci alle visure, alle pratiche SUAP, alla situazione dei pagamenti effettuati, un vero e proprio archivio digitale accessibile con un colpo di click. Anche qualche Comune dell'Area vesuviana si sta attrezzando. Il Comune di San Giorgio a Cremano, per esempio, ha creato un portale per la gestione interattiva dei tributi locali.
Ma ritornando ai servizi delle Camere di Commercio, tra i quali si prevede anche la possibilità di vidimare i libri contabili on line, con assolvimento virtuale dell'imposta di bollo, rileviamo anche la possibilità di:

- Ampliare la clientela consultando elenchi prospect;
- Espandersi all'estero e partecipare a gare internazionali;
- Effettuare pagamenti verso PA;
- Operare nei mercati finanziari;
- Fare rete con altre imprese;
- Innovare proponendo la propria start-up o pmi innovativa;
- Cercare idee su cui investire.

Tutta una serie di informazioni dalle quali non si può prescindere, utilizzando la leva del digitale è possibile reperire utili informazioni e dati a sostegno dello sviluppo economico del sistema imprese.
La vera digital transformation del Dottore Commercialista è proprio questa: reperire on line conoscenza e trasferirla ai clienti, affinchè possano svilupparsi nuove economie e affinchè possa liberarsi definitivamente dall'esclusivo ruolo di intermediario abilitato del fisco, telematico e non. ■

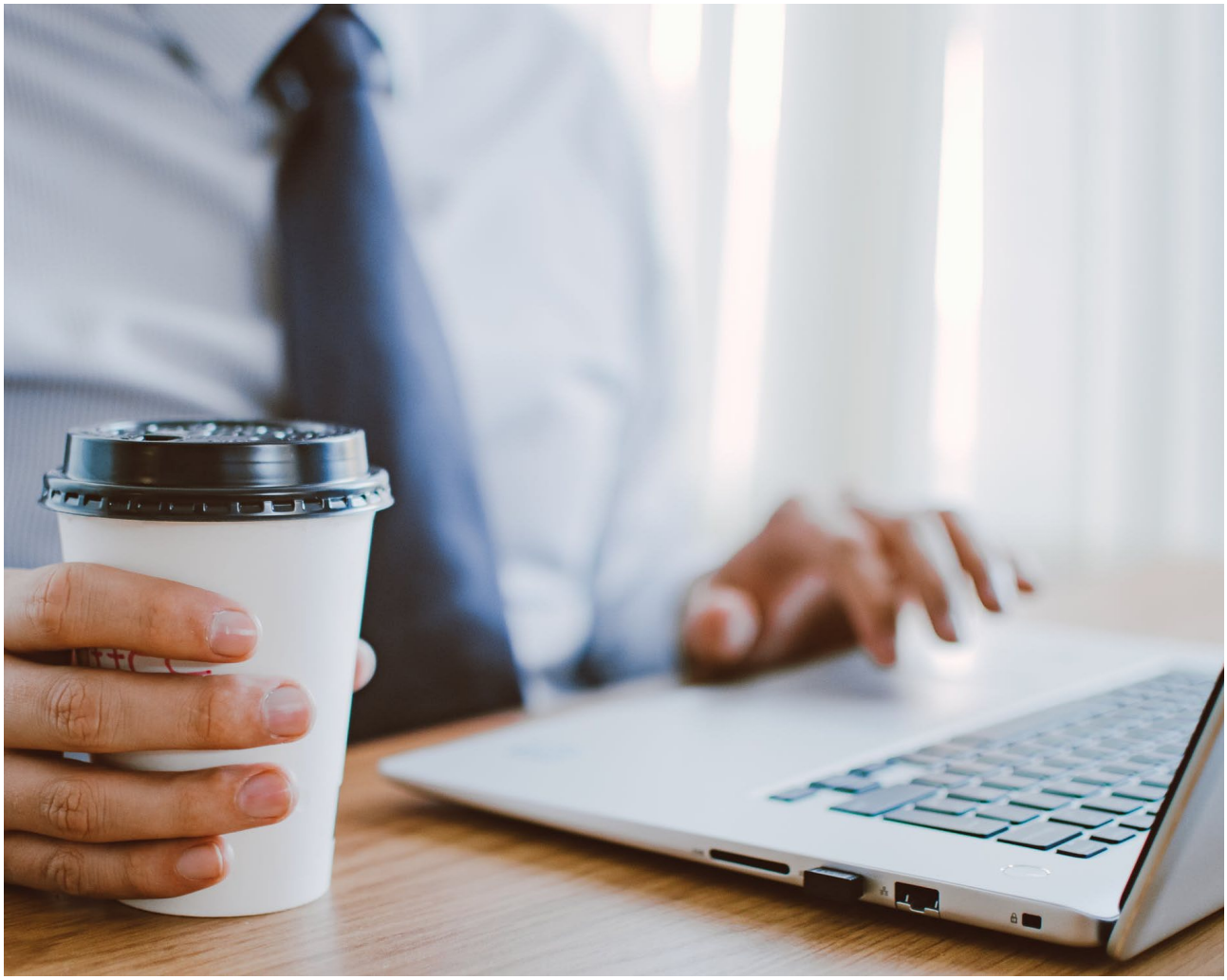

L'evoluzione delle piattaforme digitali

a cura di **Bianca Bosco**

Dottore Commercialista
Revisione dei Conti

Con il termine piattaforma digitale ci si riferisce, in generale a tutte quelle entità che fanno ricorso alle nuove tecnologie al fine di permettere l'interazione tra gli utenti di un servizio o di un prodotto con il relativo fornitore.
Nella sostanza le piattaforme digitali rappresentano oggi la risposta "tecnologica" alla necessità che domanda e offerta sul mercato siano coordinate.

Ma come è cambiato il commercio dal modello tradizionale a quello digitale?
Nel modello economico tradizionale, c'è un flusso di marginalità attraverso la catena del valore in cui ogni attore ne trattiene un pezzo. Alla fine della catena del valore c'è il cliente, che paga interamente tutti i margini. Le informazioni su quel cliente restano solo agli attori economici posti alla fine della catena del valore. Si nota come in questo modello convivono due priorità: comprare a basso prezzo e vendere a un prezzo più alto. Il marketing, la user experience e i programmi di fidelizzazione funzionano solo se confermano questo flusso di marginalità.
Il modello di business delle piattaforme è quello utilizzato dalle imprese digitali quali Amazon, Apple, Google, Alibaba, Uber e Airbnb: queste aziende collegano gli acquirenti e i venditori su scala globale, con ritmi di crescita velocissimi.
Al centro di questo modello c'è una piattaforma digitale in cui produttori o venditori incontrano i consumatori. In tal modo, gli attori della piattaforma pensano ai clienti non come a qualcuno posto alla fine di una catena del valore, ma ad una entità con cui possono interagire. Questo implica, non solo l'avere più prodotti e servizi, ma anche poter creare nuove soluzioni ricombinando questi tra loro. La piattaforma prende una commissione che è praticamente un profitto puro. Questo è un modello multiple win: il cliente ha trovato il prodotto o il servizio ad un prezzo competitivo, il venditore ha aperto un nuovo canale di vendita privo di rischi dove tecnologie, infrastrutture e costi di marketing sono interamente assunti dalla piattaforma e la piattaforma aumenta il potenziale di fidelizzazione del cliente essendo in grado di offrire più prodotti, più prezzi competitivi, in ottica di economia di scala.

L'effetto rete sfruttato dalle piattaforme è una economia di scala dal lato della domanda: esiste un'influenza positiva portata agli altri utenti dall'aggiunta di un ulteriore utente. Basti pensare alla rete ferroviaria: l'aumento degli utenti rende più conveniente per il gestore aumentare la frequenza su una linea. Tutti gli utenti beneficiano dell'aumento di una tratta, miglioramento che a sua volta attira nuovi utenti.
Quando è presente un network effect, il valore di un prodotto o servizio aumenta in base al numero di altri utenti che lo utilizzano: questo è stato il mantra per molti social network, quello cioè di aumentare velocemente il valore per ogni membro a mano a mano che un maggior numero di utenti si aggiunge.
Gli effetti della platform economy diventano significativi solo dopo che è stata raggiunta una determinata massa critica.
Le piattaforme digitali oggi non hanno massima applicazione esclusivamente nel settore del commercio ma si stanno inserendo anche nel settore dei servizi e tra i professionisti come proposta di quelle aggregazioni degli studi professionali che tanto sono ricercate ma tanto difficili a volte da realizzare, le piattaforme digitali possono rispondere a questa esigenza risolvendo una serie di criticità soggettive e oggettive sia in termini di costi di gestione che in termini organizzativi, ma anche in questo bisogna rimuovere i modelli organizzativi degli studi tradizionali e dirigersi verso quello digitale, si potrebbe finalmente avere anche tra i professionisti un Effetto Rete che potrebbe rappresentare la risposta per tutti quei piccoli studi che non riescono ad a contenere i cambiamenti in atto. ■

Innovazione ed evoluzione telematica nello studio tra opportunità e vincoli

a cura di **Giovanni Tomo**

Dottore Commercialista
e Giornalista Pubblicista

È trascorso appena un anno dal precedente intervento sul tema, pubblicato su queste pagine (n. 3/2018 – articolo dal titolo "Commercialisti, innovazione e tecnologie informatiche", eppure sembra una eternità.
I recenti accadimenti che stanno caratterizzando il nostro settore e l'impatto delle interazioni telematiche, hanno difatti avuto in questo periodo una fortissima accelerazione, e tante preoccupazioni, che prima sembravano o meglio si speravano infondate, stanno determinando una indifferibile esigenza di una profonda riorganizzazione dei nostri studi, un nuovo approccio nelle relazioni con la clientela, e, perché no, una indifferibile esigenza di ridisegnare la mappatura delle nostre attività professionali.
Per il nostro settore, l'evoluzione telematica ha comportato vantaggi operativi innegabili: tra velocizzazione nello svolgimento delle attività tradizionali e maggiore sicurezza per il livello dei controlli interni automatizzati delle stesse, contenimento dei costi di personale e migliori performance per il soddisfacimento delle esigenze della clientela, sono innumerevoli i vantaggi, ben noti soprattutto a chi ha approcciato alla professione tra gli anni '80 e '90 e ne ha vissuto il cambiamento epocale.
Anche sul piano dell'innovazione, e cioè per la concreta riconfigurazione degli elementi distintivi delle nostre attività, l'evoluzione ha determinato una indubbia rivoluzione, consentendo l'approccio ad una diverso modo di "fare il commercialista", più vicini alle esigenze gestionali dell'imprenditore e svincolati dalle attività degli adempimenti contabili, che poi sappiamo essere state forse fin troppo svilite.
Basta pensare alla possibilità che si è determinata con l'avvento dei personal computer di organizzare, non più negli studi, ma internamente la tenuta contabile anche delle più piccole aziende, concretamente sviluppatasi nei primi anni '90, per ripercorrere quei momenti in cui il commercialista, spesso, da mero contabile, diventava diffusamente, e per davvero, consulente d'impresa.
In quest'anno trascorso, possiamo riflettere su almeno tre episodi che ci documentano con estrema chiarezza come tutto ciò si stia rivelando un vero boomerang per gli studi professionali di piccola e media dimensione che, come sappiamo, costituiscono la maggioranza presente sul territorio, non solo del Centro Sud: la fatturazione elettronica, l'introduzione degli ISA, la "vera storia" del Bilancio in formato XBRL.
Pensiamo a cosa sta accedendo negli studi di queste dimensioni: in un contesto di marcata deprofessionalizzazione delle attività, si è al tempo stesso indubbiamente sviluppato il ruolo di "intermediari" e di "facilitatori" sempre più marcato nelle relazioni tra clienti e Amministrazione dello Stato; al tempo stesso gli studi sono diventati punti di connessione tra clienti e soggetti pubblici – Amministrazione dello Stato - e soggetti privati – le softwarehouse - per il trasferimento nei loro archivi informatici di dati ed informative che, come stiamo vedendo da più parti, consentiranno a breve un contatto diretto tra loro e la soppressione del ruolo, seppure svilito, degli studi professionali.
Ovviamente in tanti plaudono a questo trasferimento di attività fin troppo spesso definite noiose, giacchè ripetitive e di esiguo impegno professionale, ma siamo proprio convinti che sia una vittoria per il nostro settore e la nostra professione?
Riflettiamo a quanti colleghi lavorano sulle tematiche contabili e tributarie oggetto di queste vere o presunte "semplificazioni", all'indotto di personale e collaboratori, all'utilità resa alla

platea dei clienti/contribuenti, oggi sempre più allontanati dai nostri studi dai media ed affascinati da una semplificazione che poi si rivela fin troppo spesso quanto meno subdola: pensiamo alla fatturazione elettronica ed alle difficoltà che tutt'ora vivono i contribuenti e per le quali siamo spesso chiamati in soccorso, magari senza compensi, così come nel caso delle dichiarazioni precompilate.
Inutile soffermarsi sul tema degli ISA - Indicatori Sintetici di Affidabilità – basta solo ricordare l'impegno di quest'anno dei nostri studi per interloquire con l'Amministrazione per gestire, far acquisire e rettificare dati contabili e strutturali in tal senso, utili ai loro archivi, per "dare un voto" ai contribuenti, per semplificare attività di accertamento e, come dichiaratamente ammesso, aumentare le possibilità di arrivare a breve a dichiarazioni precompilate a tutto campo.
E che dire di quanto emerso sulla "vera storia" del Bilancio in formato XBRL? Successivamente all'articolo pubblicato anche su queste pagine (si veda n. 2/2019), il Segretario Generale dell'organizzazione preposta, XBRL Italia.org, non ha potuto che prendere atto che la trasmissione dati di bilancio nel formato richiesto, nata all'origine come una utility per revisori e analisti finanziari, e poi diventato un obbligo di legge: orbene, costituisce oggi una preziosissima banca dati pubblica, alla quale si accede a titolo oneroso, rifornita attraverso il lavoro delle aziende per il tramite anche dei nostri studi, con impegno di collaboratori, software e diritti di presentazione a nostro carico. A distanza di circa 10 anni, questi aspetti hanno suscitato notevole sorpresa ed interesse con imbarazzanti riflessioni sul ruolo che la nostra professione.

In questa situazione di contesto, appare indifferibile quindi ripensare ad una riorganizzazione strutturale del nostro ruolo, delle competenze e della preparazione sul campo dei nostri giovani per poter rispondere alle mutate esigenze del mercato, mercato sempre più bersagliato dalla costante volubilità ed incertezza delle norme che presidiano la concreta operatività; ma soprattutto occorre prestare la massima attenzione ed una visione più ampia sul ruolo delle softwarehouse, oggi sempre più quali attori principali e veri esponenti del "potere forte" del nostro settore operativo. ■

Da luglio 2019 il Processo tributario telematico è diventato obbligatorio

a cura di **Renato Polise**

**Presidente Commissione I.G.P.
(Informatica Giuridica Procedurale)
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Napoli**

Dopo oltre tre anni di sperimentazione, finalmente a partire dal 1° luglio 2019 diviene obbligatorio l'utilizzo dell'informatica nel processo tributario, anche se rimangono opportune deroghe al regime di obbligatorietà.

Appena all'indomani della data del 1° luglio, la Direzione della Giustizia Tributaria ha emesso la circolare n. 1/DF con la quale sono state emanate istruzioni operative ad integrazione della precedente prassi, confermandosi tuttavia, per la massima parte, i comportamenti già adottati da tutti gli operatori nella fase di regime facoltativo.

A decorrere dal 1° luglio 2019, dunque, la notifica ed il deposito degli atti del processo tributario avviene esclusivamente con modalità telematica mentre, invece, dovranno essere depositati mediante la consegna del fascicolo alla commissione tributaria competente, tutti i ricorsi e gli appelli notificati cartacei fino al 30 giugno.

Il canale telematico è utilizzabile, inoltre, anche dai soggetti che si difendono personalmente, nei limiti del relativo valore della lite.

Il deposito di tutti gli atti del processo tributario avviene mediante l'utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT), al quale l'utilizzatore deve preventivamente iscriversi, e l'utilizzo del canale telematico prevede inscindibilmente l'utilizzo della P.E.C. per la notifica degli atti.

In vista dell'obbligatorietà del P.T.T., con l'art. 16 del D.L. n. 119/18 è stato modificato l'art. 16bis del D. Lgs. n. 546/92 (Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici), ed introdotto l'art. 25-bis (Potere di certificazione di conformità), norma, quest'ultima, che consente al difensore delle parti di estrarre copia degli atti presenti nel fascicolo telematico e di attestarne la conformità, con la conseguenza che non sarà più necessario, d'ora innanzi, recarsi presso la Segreteria della Commissione Tributaria per ottenere la copia autentica della sentenza da notificare, con notevole risparmio di tempo e di denaro, poiché la copia dichiarata conforme e firmata digitalmente equivale all'originale e non sono dovuti i diritti di copia.

A tal proposito, è auspicabile che si completi il ciclo di informatizzazione del P.T.T. con l'inserimento automatico della sentenza nel fascicolo, o perché anch'essa nativa digitale, o in modo automatico, successivamente alla sua scansione. Capita sovente, infatti, che il personale delle commissioni tributarie dimentichino tale ultimo adempimento, costringendo il difensore a recarsi fisicamente presso le commissioni tributarie, se non si riesce a risolvere la questione per telefono.

Come anche è auspicabile che si digitalizzi anche il verbale di udienza che, redatto ancora cartaceo, non risulta mai inserito nel fascicolo informatico.

Per concludere tale aspetto, resta ancora un mero auspicio, almeno nel medio termine, l'udienza a distanza via web; la portata della novità sarà effettivamente chiarita solo con l'emanazione dei provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze che stabiliranno le relative regole tecnico-operative.

Nonostante il processo di informatizzazione del rito tributario sia stato già abbondantemente sperimentato prima dell'introdu-

zione del regime obbligatorio, la circolare n. 1/DF chiarisce alcuni aspetti dei quali occorre tenere conto; ci limitiamo qui a quelli che riteniamo di maggiore portata, per ovvi motivi di spazio.

La notifica degli atti digitali

La notifica degli atti processuali a mezzo P.E.C. è prevista dall'art. 16bis del D. Lgs. n. 546/92; le notifiche degli atti del processo tributario alla controparte tramite P.E.C. possono essere effettuate 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, inclusi i festivi.
Su tale punto si ricorda che la Corte Cost., con la sent. n. 75/2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies del D.L. n. 179/2012 (riguardante la giustizia digitale nel processo civile) nella parte in cui, richiamando le disposizioni dell'art. 147 c.p.c., stabiliva che *"le notificazioni degli atti non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21:00"*.
Tali principi, come correttamente ritenuto dalla circolare 1/DF in rassegna, risultano applicabili anche al processo tributario.
Quanto alle modalità operative di notifica degli atti tramite P.E.C., occorre chiarire che al processo tributario non si applica la legge 21 gennaio 1994, n. 53, che disciplina le notifiche da parte degli avvocati, ragione per la quale non è obbligatoria la redazione della relata di notifica, come invece accade nel civile.
Tuttavia la circolare consiglia di inserire nell'oggetto e/o nel testo della mail tutti gli elementi che rendano agevole l'individuazione dell'oggetto della notifica, delle parti, dell'atto impugnato; ove la notifica abbia ad oggetto la sentenza è opportuno indicare nell'oggetto la dicitura *"notificazione ai sensi dell'art. 16-bis del D. Lgs. n. 546/92"* e nel corpo del messaggio specificare che si tratta di notifica ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 546/92, ai fini della decorrenza del termine breve.
Insomma, nulla di più di quanto emerso in oltre due anni di convegni e di quanto adottato dai difensori più attenti.

Indirizzi P.E.C.

Gli atti del P.T.T. sono notificati all'indirizzo P.E.C. del destinatario risultante dagli elenchi pubblici indicati nell'art. 7 del Regolamento n. 163/2013.
Infatti, nel processo tributario, la P.E.C. è reperibile nei pubblici elenchi INI-PEC ed IPA, mentre la circolare 1/DF specifica che nel P.T.T. la P.E.C. degli avvocati non può essere estratta dal REGINDE, registro gestito dal Ministero della Giustizia, poiché difensori abilitati nel processo tributario sono anche altri professionisti, principalmente i dottori commercialisti, oltre agli avvocati. Sul punto, un buon consiglio di ordine pratico potrebbe essere quello di specificare nel corpo del messaggio di notifica l'elenco dal quale è stato estratto l'indirizzo P.E.C. del destinatario, dovendosi ricordare, inoltre, che l'indicazione dell'indirizzo P.E.C. nel primo atto difensivo equivale ad elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 16-bis del D. Lgs. n. 546/92, con ogni conseguenza di legge in caso di sua variazione.

Standard degli atti informatici

Gli atti del processo tributario telematico devono rispettare le regole tecniche previste dall'art. 10 del D.M. 4 agosto 2015, come modificato dal decreto del Direttore generale delle Finanze del 28 novembre 2017.
Tuttavia, occorre distinguere fra "atti principali" (ricorso, appello memorie illustrative, controdeduzioni ecc.) ed "allegati".
Gli atti principali devono essere "nativi digitali", ovvero redatti con un programma di videoscrittura e, senza procedere a stampa o scansione, avere i requisiti di legge (fra questi rispondere agli standard PDF/A-1-a oppure PDF/A-1b).
Gli allegati potranno invece essere prodotti per scansione in formato immagine di documenti analogici (ad esempio, il classico PDF prodotto per scansione dalle comuni fotocopiatrici).
Prima del deposito, tutti i documenti, devono rispondere allo standard PDF/A-1-a oppure PDF/A-1b e autenticati con firma digitale. Se gli allegati sono prodotti in semplice formato PDF, è possibile convertirli nel formato richiesto utilizzando una utility presente sul portale del SIGIT.
Quanto alla firma digitale, dal 6 luglio 2019 è possibile utilzzare sia la firma CADES (che produce un file con estensione .p7m) che PADES, ovvero la meno utilizzata firma PDF.
Da 24 giugno, infine, è stata estesa a tutte le commissioni tributarie la possibilità di effettuare il pagamento del C.U.T. mediante l'utilizzo della piattaforma PagoPA. ■

Il dottore commercialista, difensore e garante non riconosciuto

a cura di **Giuseppe Pedersoli**

Dottore Commercialista

Il dottore commercialista esperto contabile svolge, in Italia, un ruolo fondamentale per l'intera economia, ma questo non gli viene riconosciuto. Il commercialista (mi sia consentito di sintetizzare il titolo professionale) ha addirittura un ruolo di garanzia, se si pensa all'invio telematico delle dichiarazioni, dei redditi e non solo; alla compensazione e dell'addebito del modello F24; alla cessione delle quote sociali; all'invio dei bilanci; al rispetto delle norme sulla Privacy, di quelle sull'antiriciclaggio e di sicuro ho dimenticato qualcosa. Pur tuttavia, nel panorama italiano dei "Garanti", il commercialista non è considerato. Questo è dovuto sia alla scarsa cultura che c'è in Italia sulla difesa civica, sia all'errata percezione comune sulla figura professionale degli iscritti all'Odcec. Probabilmente anche molti colleghi che sono arrivati a leggere fino a questo punto, si staranno chiedendo dove voglio andare a parare. Ma, purtroppo, non posso sintetizzare. Proseguo col discorso facendo l'elenco dei "Garanti" che esisterebbero nella nostra nazione e si capirà tra un po' perché uso il condizionale: Difensore civico regionale, Difensore civico provinciale, Garante del contribuente, Difensore civico per il digitale, Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Garante per la protezione dei dati personali (o della Privacy) Garante dei detenuti, Garante per i diritti degli animali. Non esistono più il Difensore civico comunale e l'Ombudsman bancario. C'è poi il Mediatore europeo, che viene ad essere il Difensore civico di tutti i cittadini europei. In Italia, aggiungo, non esiste il Difensore civico nazionale.

La domanda dei giornalisti ma anche dell'uomo comune è: quante volte i suddetti Garanti o Difensori hanno fatto parlare di loro, in senso positivo, ovviamente? Quello che io chiedo ai colleghi, invece è: quante volte è stato nominato a svolgere il ruolo un iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili? I requisiti previsti da bandi e regolamenti sono spesso "a maglie larghe", in modo che la classe politica di turno possa scegliere chi più le aggrada. Mentre scrivo questo articolo c'è gran polemica sui media perché il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha nominato quale Garante dei detenuti una persona con precedenti penali, un pregiudicato, pare per reati collegati allo spaccio di stupefacenti. Non è mia intenzione alimentare questa polemica, altrimenti potrei dire che, seguendo questa logica – vicina a quella dell'imperatore romano Caligola – il Garante degli animali potrebbe essere un cavallo. No. Io ritengo, piuttosto, che ragionando col buon senso, gli iscritti all'Odcec, con o senza le "maglie larghe" di cui sopra, sarebbero perfettamente in grado di ricoprire la carica di: Difensore civico regionale, Difensore civico provinciale, Garante del contribuente e Difensore civico per il digitale. I detenuti, i minori e la Privacy li lascerei ad altre figure professionali. Andiamo ad analizzare alcune di queste figure di garanzia che, se affidate a un commercialista, sicuramente migliorerebbero la cultura della difesa civica in Italia.

Difensore civico regionale, provinciale, comunale (che non esiste più)

Il Difensore civico regionale svolge una funzione di mediazione, più che di intermediazione, tra la pubblica amministrazione regionale e i cittadini. Per dirla con altre parole, è in difesa dei cittadini vittime di soprusi o di "maladministration". È un

organo monocratico, indipendente, che in genere è nominato dal Consiglio regionale. I requisiti, anch'essi quasi sempre, sono quelli di cultura giuridico – amministrativa e comprovata esperienza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Nello specifico, si dovrebbero analizzare statuti e regolamenti delle singole regioni italiane. Come per tutti i Difensori civici del mondo, per il Difensore civico regionale si pone il problema della mancanza di poteri. Il vero potere è quello di relazione, di "suasion", anzi di "moral suasion". Egli, il Difensore civico, con la sua azione, deve riuscire a convincere il funzionario o il dirigente della P.A. di avere commesso un errore e di dovervi porre rimedio. Al di là del successo, il cittadino spesso è soddisfatto per avere un "amico" all'interno del Palazzo che gli tende la mano, lo riceve, lo ascolta, lo indirizza e si attiva per aiutarlo. In realtà il Difensore civico regionale qualche potere lo ha: quello di nominare commissari ad acta in caso di inerzia della P.A. Come si è visto, non ho mai scritto la parola "avvocato" o la parola "magistrato": non utilizzano questo termine i regolamenti né gli statuti, fermo restando che gli amici avvocati e giudici hanno anche loro "cultura giuridico – amministrativa". Ma si sarà compreso che non c'è una esclusiva per gli avvocati e/o per i magistrati. E, quindi, pongo la domanda: un iscritto all'Odcec sarebbe o no perfettamente in grado di ricoprire la carica? In alcune regioni hanno nominato ingegneri, avvocati, architetti, psicologi e, addirittura, non laureati. Figuriamoci se un commercialista non ha tutte le capacità per svolgere il ruolo.

Il Difensore civico provinciale (o della Città metropolitana) pure è una figura spesso presente sul territorio nazionale. Come per il regionale, sono previsti requisiti sono quelli di cultura giuridico – amministrativa e comprovata esperienza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed anche in questo caso ci sarebbero da analizzare statuti e regolamenti dei singoli enti. Egli, il "provinciale": deve dirimere contrasti che dovessero insorgere con l'ente locale. Anch'egli (il Difensore civico provinciale) è privo di specifici poteri. Anche per il Difensore civico provinciale non è prevista un'esclusiva per gli avvocati né per i magistrati.

Ma il ruolo, paradossalmente, può apparire più chiaro con la figura soppressa: il Difensore civico comunale. Alcuni esperti della materia sostengono, infatti, che il vero "defensor civitatis" sia quello comunale. Nell'antica Roma il "defensor" era il magistrato onorario che difendeva i plebei dagli abusi commessi nella riscossione delle imposte. La legge n. 191 del 2009 ovvero la Finanziaria 2010 ha abolito, soppresso, eliminato il Difensore civico comunale. Fu una decisione spinta soprattutto dal ministro dell'epoca per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli. Nella sua "bozzaccia", come la chiamavano i giornalisti,Calderoli incluse i Difensori civici municipali tra gli "enti dannosi". In seguito, il linguaggio del ministro fu mitigato: "enti inutili". Le intenzioni del ministro Calderoli furono trasfuse nella legge Finanziaria per il 2010, che ha definitivamente abolito – almeno in ambito comunale – la figura prevista a tutela e garanzia dei cittadini. Se vivace è il dibattito sul perché la figura del Difensore civico non abbia trovato adeguati paladini, soprattutto sui media, sulle modalità di nomina dello stesso, su ruolo, poteri, requisiti e prebenda, una certezza assoluta c'è, dopo la conversione in legge del "decreto salva enti": i Comuni non avranno più il "Garante dei cittadini". Con il linguaggio complesso del Legislatore, la legge di conversione dello stesso decreto stabilisce che "le funzioni del Difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al Difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tal caso il Difensore civico comunale assume la denominazione di Difensore civico territoriale (…)". Il decreto convertito in legge, nello stesso articolo ma al comma successivo (il 2) pur confermando la soppressione della figura del Difensore civico comunale, chiarisce che chi è stato nominato alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo (27 marzo 2010, giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) resta in carica fino alla scadenza naturale dell'incarico. In ambito comunale, quindi, il destino dei difensori civici è stato inesorabilmente segnato. Dal 2009 ad oggi, infatti, si presume che non ci sia nemmeno un comune italiano con il suo "Ombudsman". Uno scenario piuttosto inquietante, dal quale la difesa civica esce ridimensionata e – soprattutto – sottovalutata. Basti pensare che l'Italia è l'unico Paese dell'Unione Europea a non avere il Difensore civico nazionale, figura - requisito per gli Stati che chiedono di entrare a far parte dell'Unione. Le cause di una simile situazione sono moltissime ed esulano da un'analisi giuridica. Si tratta, infatti, di ripercorrere le modalità di nomina dei Difensori, che molto spesso rientrano in logiche di "spartizione delle poltrone" e non di una cura degli interessi dei cittadini. In molti casi, quando l'organo consiliare (di Regione, Provincia, Comune) non riesce a raggiungere il quorum necessario alla nomina – quorum che in genere è piuttosto elevato per Garantire che l'eletto sia super partes – il presidente dello stesso organo esercita i cosiddetti "poteri sostitutivi" e, con atto monocratico, designa il Difensore civico. Le modalità di questo genere di nomina non sono quai mai accettate dagli altri candidati al ruolo, generando un contenzioso dinanzi ai tribunali amministrativi che si conclude con sentenze di orientamento contrastante. In altre occasioni, uno o più candidati al ruolo chiedono ai giudici amministrativi la nomina di un *commissario ad acta* che provveda a nominare il Difensore. In altre parole, una figura prevista per ridurre litigi e contrasti, almeno quelli tra cittadini e pubblica ammi-

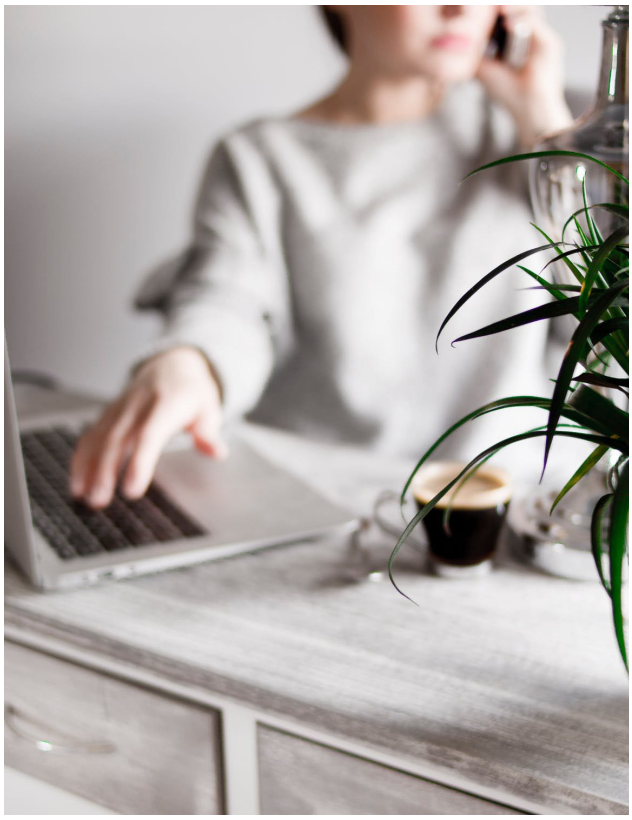

nistrazione, finisce essa stessa per generare cause e processi, diventando una sorta di ossimoro giuridico-istituzionale. Ad ogni buon conto, con l'entrata in vigore delle norme volute dal ministro Calderoli ed approvate dal Parlamento, in Italia, una volta scaduti i mandati dei difensori civici comunali in carica al 27 marzo 2010, ad oggi esistono soltanto i Difensori civici provinciali (definiti "territoriali") e i Difensori civici regionali, qualora previsti e nominati dalle singole province e regioni. Con un distinguo per le regioni a Statuto speciale, sulle quale non ci si sofferma.

Nell'ambito dell'autonomia statutaria degli Enti, non è facile individuare regole comuni per l'elezione del Difensore civico. Innanzitutto la nomina non è obbligatoria, ed anche quando è prevista non sempre l'ente locale provvede in merito. Tuttavia, si può affermare quanto segue. In base alle previsioni statutarie più diffuse in Italia, gli organi competenti ad eleggere il Difensore civico, sono il consiglio comunale, provinciale e regionale (fermo restando quanto sopra chiarito per il "Difensore comunale"). Solitamente è previsto che il voto consiliare, a maggioranza qualificata, sia segreto, a garanzia del fatto che il candidato eletto, sostenuto da un'ampia maggioranza bipartisan, possa svolgere la sua funzione con autonomia ed indipendenza. Tuttavia, molti Statuti prevedono che, qualora la maggioranza qualificata non venga raggiunta nelle prime sedute, si proceda ad una distinta seduta nella quale può risultare eletto il candidato che raggiunga la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; tale possibilità consente di evitare il raggiungimento di crisi istituzionali, difficilmente superabili.
La procedura elettiva di nomina, ovviamente, dovrà essere caratterizzata dalla trasparenza ma, comunque, i candidati non eletti sono titolari di un interesse legittimo, che potranno far valere impugnando la delibera consiliare di elezione davanti al Giudice Amministrativo.
La Giurisprudenza, recentemente, si è soffermata, ancora una volta, su di un tema oggetto di numerose riflessioni, cioè se il provvedimento di nomina da parte del Consiglio debba contenere le motivazioni relative alla scelta effettuata. In via preliminare, c'è da considerare che quasi sempre gli statuti prevedono la nomina con voto segreto e non palese. È praticamente impossibile, col voto segreto, fornire una motivazione omogenea e, soprattutto, in linea con le reali ragioni che hanno portato i consiglieri ad esprimere la propria preferenza. Se invece le motivazioni della nomina fanno riferimento ad una fase preliminare alla votazione, sono le commissioni consiliari competenti che devono fornire adeguata istruttoria con descrizione ed eventuale comparazione dei curricula dei candidati. In ogni caso, chi riteneva che il raggiungimento di un quorum elevato, anche quello dei due terzi dei consiglieri assegnati, rendesse superata la questione della motivazione perché assorbita dall'ampia maggioranza (e quindi dal "gradimento") è stato smentito da una sentenza del 2009. Tale pronunzia riguarda la nomina del Difensore civico del Comune di Napoli, avvenuta il 24 settembre 2007, a seguito di una votazione che individuava l'eletto con 42 voti su 55 consiglieri presenti e 60 assegnati. Ribaltando la decisione del Tar Campania, i Giudici di Palazzo Spada hanno così deciso: "Per l'effetto in riforma della sentenza appellata gli atti impugnati in primo grado di nomina del Difensore Civico devono essere annullati, salvi gli ulteriori provvedimenti della Amministrazione che dovrà rinnovare la istruttoria e quindi motivare la scelta finale". In altre parole, il Consiglio di Stato ha stabilito che, pur nel caso in cui la maggioranza qualificata (nel caso

di specie due terzi dei consiglieri assegnati) trova l'intesa su un candidato, la nomina deve comunque essere motivata. Ma come detto, è anche noto un orientamento opposto: Tar Marche, ordinanza n. 613 del 7 ottobre 2010. Il caso riguarda la nomina effettuata dal presidente della Regione Marche. Altro candidato al ruolo, peraltro Difensore civico regionale uscente, si era opposto alla "nomina presidenziale" invocando, tra l'altro, la mancanza di una motivazione. Queste le parole dei giudici del Tar Marche:
"Rilevato e considerato, ad un sommario esame:

- che il ricorso potrebbe risultare fondato perlomeno sotto il profilo del dedotto difetto di motivazione;
- che in caso di "elezione" o "nomina" collegiale, per la quale è previsto il meccanismo di voto che, in questo caso, risulta essere rinforzato per effetto della necessaria maggioranza di due terzi dei componenti dell'assemblea, la motivazione pare vada individuata nell'esito della votazione, che rende preferibile il candidato che ottiene la maggioranza dei consensi rispetti agli altri;
- che, del resto, non sembra avere senso pretendere una diversa motivazione comparativa in senso tecnico, poiché, altrimenti, la votazione riguarderebbe il solo candidato al primo posto dell'ipotetica graduatoria di idoneità;
- che tali principi non sembrano invece applicabili nel caso di nomina da parte di organo monocratico, poiché non essendoci il risultato di un consenso di maggioranza espressivo di una motivazione (ancorché numerica), devono prevalere le esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa affinché la scelta di un soggetto non avvenga sulla base di un mero arbitrio;
- che, nel silenzio della legge sui criteri comparativi, la motivazione monocratica pare possa fare riferimento ai requisiti previsti per la nomina (possesso di laurea attinente agli uffici da svolgere e dei requisiti idonei) al fine di giustificare la preferenza di un candidato rispetto agli altri (…)".

Il Tar Marche, sostanzialmente, afferma che se si è in presenza di una nomina da parte di organo monocratico, devono prevalere le esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa, affinché la scelta di un soggetto non avvenga sulla base di un mero arbitrio. Per la Regione Campania, ancor più recentemente, il principio elettivo si è spostato sempre più sul merito e sui curricula dei candidati. Per questa ragione, il Difensore Civico campano è attualmente l'avvocato Giuseppe Fortunato e non più Francesco Bianco, rimosso da una sentenza del Consiglio di Stato.

Il Garante del contribuente

L'art. 13 dello Statuto del Contribuente ha istituito il Garante del Contribuente, che ha competenza regionale. Su compiti e requisiti non ci si sofferma, essendo questa una rivista per addetti ai lavori. Le domande sono sempre le stesse: perché non affidare a un commercialista il prestigioso incarico? Perché i Garanti del contribuente non hanno mai compiuto "eroiche gesta", riportate sui media o sui social network? È vero che anche i Garanti del contribuente non hanno poteri specifici e la loro attività si fonda sulle "relazioni", oltre che sull'autorevolezza. Gli atti del Garante del contribuente non sono vincolanti e perciò non producono nemmeno effetti lesivi, ma costituiscono soltanto atti di sollecito, dai quali tutt'al più può derivare soltanto un obbligo di rispondere all'istanza di auto-

tutela e/o riesaminare la pratica presentata dal contribuente. Ma è anche vero che da fare ci sarebbe tanto. Se, ad esempio, su una pagina Facebook il Garante di ogni regione riportasse le scelleratezze degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e contenute in alcune sentenze delle Commissioni tributarie, almeno i diretti interessati presterebbero maggiore attenzione nel prendere decisioni. Continuando con gli esempi, uno dei commi della legge istitutiva della figura, recita: "richiamare gli uffici al rispetto delle norme dello Statuto del contribuente". Se soltanto gli attori protagonisti del "teatro fiscale" rispettassero lo Statuto del contribuente, moltissimi problemi si risolverebbero senza alcun contenzioso. Chi, tra quanti leggono, non ha mai pronunciato la frase: "ricorso cautelativo"? Per i profani, "ricorso cautelativo" significa non fidarsi dell'interlocutore: propongo ricorso perché se nei termini di legge – in genere sessanta giorni dalla notifica – un atto ritenuto illegittimo non viene annullato, scadono i termini e il contribuente deve pagare, a prescindere. Ritengo che il "ricorso cautelativo" sia una moderna barbarie che il Garante del contribuente spesso potrebbe evitare. Periodicamente, il Garante relaziona al ministero (delle finanze), al Parlamento, al Governo. Ma queste relazioni non sono obbligatoriamente da rendere note. Sarebbe interessante leggerne qualcuna. Ma non sempre si può. Come per i misteri di Fatima, i comuni mortali non hanno la possibilità di sapere. Chi scrive, ritiene che i commercialisti, che fondano la propria attività proprio sulle relazioni, sarebbero perfetti per essere nominati "Garante del contribuente". Ma quante volte ciò è accaduto? Spesso, per non dire quasi sempre, viene preferito il solito professore universitario che – *absit iniuria verbis* – in tema di relazioni non è proprio il massimo, oppure il magistrato in pensione che, non fosse altro che per ragioni anagrafiche, non ha più tempo né voglia di "combattere", e si limita all'ordinaria amministrazione. È ovvio che i cittadini poi non conoscano queste figure di garanzia!

Il Difensore civico del digitale

Non se ne sa molto, perché dal 2005 ad oggi ancora se ne aspetta la nomina. Eppure il "Responsabile per la transizione digitale e Difensore civico digitale" è stato previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo n. 82 del marzo 2005. Sono trascorsi circa quindici anni e il Difensore civico digitale ancora non c'è. Eppure la tecnologia e l'informatica sono predominanti in quasi tutte le attività. Non c'è comunicazione con la P.A. che non possa essere trasmessa anche (o soltanto) in forma digitale. Non è il caso di produrre l'elenco ma si pensi a Pec, invio di atti e dichiarazioni, processi telematici. Momenti in cui il "disguido digitale", che umanamente pochi sono in grado di fronteggiare, è dietro l'angolo. I "diritti digitali" di cittadini e imprese dovrebbero essere difesi ma….il Difensore ancora non c'è. In questo caso, proprio perché le nomine non sono ancora state prodotte, chiedo: chi, più del commercialista, che tutti i santi giorni ha a che fare con invii telematici e problemi digitali, potrebbe difendere cittadini e imprese? Si attende risposta.

Conclusioni

Fino ad oggi, in tutta onestà, si deve ammettere che i Difensori civici e i Garanti "non hanno funzionato". È questo il motivo che ha indotto al ridimensionamento della difesa civica attraverso – soprattutto – la soppressione dell'ombudsman comunale. Individuare le ragioni di tale "mancato funzionamento" è attività complessa. Di certo non c'è una sufficiente cultura in materia di difesa civica e molto spesso le nomine non avvengono in linea con gli interessi dei cittadini che dovrebbero essere difesi. Qualcuno parla di "poltrone di sottogoverno", elargite spesso come "premio alla carriera" o per ristorare politici non (ri)eletti. Ma se il Difensore civico lavora con serietà ed impegno, i cittadini non possono che trarne vantaggio e giovamento. È urgente un riordino della materia che contempli, tra gli obietti da raggiungere, la tutela dei diritti dei cittadini, senza che questi ultimi debbano necessariamente adire le vie legali con aggravio di spese e costi. Si parla molto, sulle riviste giuridiche, di strumenti moderni quali la "conciliazione", la "mediazione", tese ad evitare l'affollamento delle aule giudiziarie. In un simile scenario, è antitetico e paradossale ridurre e ridimensionare la Difesa civica, che con i suoi poteri di mediazione potrebbe fornire un grosso contributo alla realizzazione degli intenti del Legislatore. E i dottori commercialisti potrebbero dare un grande impulso. ■

“Resto al Sud” si rifà il look

a cura di **Alessandro Sacrestano**

Dottore Commercialista
e Revisore dei Conti

L’incentivo Resta al Sud – disciplinato dal Decreto interministeriale del 9 novembre 2017, n. 174 – si rifà il look. In attesa di allargare ulteriormente dal 2020 la platea dei beneficiari, nel frattempo l’agevolazione si apre ai soggetti che svolgono attività libero-professionali. Si tratta dei soggetti iscritti in ordini o collegi professionali, ma anche degli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi disciplinate dalla l.n. 4/2013.

Ampliato anche il range anagrafico degli aspiranti beneficiari: ora le porte delle sovvenzioni si aprano a tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 45 anni, residenti nelle regioni ammesse (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e già costituiti all’atto della presentazione della domanda o, al massimo, che vi si trasferiscano nei sessanta giorni successivi alla comunicazione dell’esito positivo dell’istruttoria, che diventano 120 per i residenti all’estero. I richiedenti non devono essere titolari di contratti di lavoro dipendente ne trovarsi nell’esercizio di imprese, o comunque essere stati beneficiari, nell’ultimo triennio, di ulteriori incentivi nazionali a favore dell’autoimprenditorialità.

I liberi professionisti non devono essere stati titolari di partita IVA per l’esercizio di un’attività analoga a quella proposta nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione. Più nel dettaglio, è inibito l’accesso alle agevolazioni per i professionisti che risultano essere titolari, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda, di partita IVA associata ad un codice ATECO identico, fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche, a quello corrispondente all’attività oggetto domanda di ammissione alle agevolazioni.

Oltre ai professionisti che, se richiesto dovranno essere iscritti negli appositi albi professionali, chi presenta istanza di agevolazione deve operare in forma di impresa individuale o di società, anche cooperativa, a questo punto costituite anche tra professionisti.

Le imprese così composte, o i liberi professionisti, dovranno mantenere la loro residenza, o sede legale, nei territori agevolati per tutta la durata del finanziamento.

Nel caso delle società, il Regolamento chiarisce che nella compagine potranno figurare anche soggetti privi dei precedenti requisiti, purché in misura non superiore ad un terzo, e che gli stessi non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soggetti richiedenti.

A ciascun progetto potrà essere attribuito un finanziamento fino ad un massimo di 50.000 euro per ogni soggetto richiedente dotato dei requisiti di ammissibilità alla misura e, comunque, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200.000 euro. Il finanziamento – rimborsabile in otto anni dall’erogazione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento – è concesso a copertura del cento per cento delle spese ammissibili, ed è così strutturato: (i) 35 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal Soggetto gestore (da non rimborsare); (ii) 65 per cento sotto forma di finanziamento bancario a condizioni agevolate.

Infatti, mentre gli interessi saranno abbattuti tramite un contributo in conto interessi erogato sempre da Invitalia, l’intervento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI permetterà di coprire fino all’80% del finanziamento bancario.

La rinnovata modulazione dell’incentivo Resto al Sud, la cui disciplina è rinvenibile nel Decreto interministeriale 9 novembre 2017, n. 174, consente anche ai professionisti di avere pieno titolo di accesso alle agevolazioni.

L’intervento a favore dei lavoratori autonomi era contenuto nel testo del Decreto n. 134 emanato ad agosto di quest’anno, ma la pubblicazione del Decreto sulla GU n. 275 dello scorso 23 novembre ha reso definitivamente operativa l’estensione ai lavoratori autonomi, ivi incluse le società tra professionisti.

Già da qualche anno, infatti, per effetto di un pressing fortemente voluto dalla UE, i lavoratori autonomi hanno acquisito

una piena parificazione alle imprese per quanto attiene all'accesso alle diverse forme di agevolazioni per lo sviluppo e la crescita della propria attività.
Il Decreto ha chiarito in modo inequivocabile i presupposti di accesso al beneficio. In sostanza (si veda la tabella affianco) restano esclusi dagli incentivi:

1. i professionisti che abbiano più di 45 anni;

2. i professionisti che non abbiano ancora compiuto i 18 anni;

3. le società tra professionisti i cui soci, in misura *superiore* ad un terzo, siano privi dei requisiti anagrafici sopra illustrati;

4. le società tra professionisti i cui soci, in misura *inferiore* ad un terzo, siano privi dei requisiti anagrafici sopra illustrati ma contemporaneamente abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado tra di loro;

5. i professionisti che siano anche titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto;

6. i professionisti che, sebbene obbligati per la natura della professione svolta, non risultino iscritti ai rispettivi Ordini Professionali;

7. i professionisti, o le società tra di loro costituite, che abbiano residenza o sede al di fuori delle regioni ammesse (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e non vi trasferiscano la residenza o la sede entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni se residenti all'estero, dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria della domanda;

8. i professionisti che sono stati titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione che, più nel dettaglio, sia associata ad un codice ATECO identico, fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche a quello corrispondente all'attività oggetto domanda di ammissione alle agevolazioni;

9. le società tra professionisti che siano già in esercizio alla data del 21 giugno 2017, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 91/2017 o, comunque, beneficiari nell'ultimo triennio, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità. Al riguardo, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica n. prot. 131773/2014, ha stabilito che le società tra professionisti producono sempre reddito d'impresa, in quanto ciò che rileva è la circostanza di operare in una veste giuridica societaria.

Attenzione alla procedura; le domande devono essere compilate esclusivamente on line sulla piattaforma disponibile sul sito internet di INVITALIA, utilizzando gli schemi allegati al Regolamento, e firmate digitalmente dal legale rappresentante della PMI o dalla persona fisica in caso di PMI costituenda, e devono essere corredate dal progetto imprenditoriale. Quest'ultimo dovrà evidenziare:

(a). dati e profilo del soggetto richiedente;

(b). descrizione dell'attività proposta;

(c). analisi del mercato e relative strategie;

(d). aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi;

(e). aspetti economico-finanziari.

A ciascun progetto potrà essere attribuito un finanziamento fino ad un massimo di 50.000 euro per ogni soggetto ri-

chiedente dotato dei requisiti di ammissibilità alla misura e, comunque, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200.000 euro. Il finanziamento – rimborsabile in otto anni dall'erogazione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento – è concesso a copertura del cento per cento delle spese ammissibili, ed è così strutturato: (i) 35 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal Soggetto gestore (da non rimborsare); (ii) 65 per cento sotto forma di finanziamento bancario a condizioni agevolate.

Infatti, mentre gli interessi saranno abbattuti tramite un contributo in conto interessi erogato sempre da Invitalia, l'intervento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI permetterà di coprire fino all'80% del finanziamento bancario. ■

Le circostanze che impediscono ai professionisti di presentare domanda	**Liberi professionisti**
	Avere più di 45 anni o meno di 18
	Avere residenza fuori dai territori agevolati
	Essere titolari di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato
	Non essere iscritti, se richiesto, al proprio Ordine Professionale
	Essere stati, nei 12 mesi precedenti la domanda, titolari di una partita IVA per attività analoga
	Società tra professionisti
	Stp con soci, superiori ad un terzo, privi dei requisiti anagrafici o imparentati tra loro
	Stp con sede al di fuori dei territori agevolati
	Stp già costituite alla data del 21/06/2017
	Stp che abbiano ottenuto nell'ultimo triennio, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità

Guida alle incompatibilità professionali

a cura di **Mario Michelino**

Consigliere Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

L'attività professionale del dottore commercialista, senza ombra di dubbio, assorbe notevoli energie e tempo, lasciando poco spazio alla famiglia, al tempo libero e, di conseguenza, alle proprie personali scadenze professionali e previdenziali.

Con molta frequenza, infatti, i commercialisti ignorano, in quanto non conoscono, le norme relative alle proprie incompatibilità professionali, disciplinate dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili all'art. 4 del D.lgs. n. 139/2005, e, successivamente, aggiornate con note nel 2012.

L'aggiornamento, concluso con la pubblicazione delle note interpretative, rappresenta un documento "guida" quanto mai opportuno dal punto di vista operativo, utile non solo a fornire chiarimenti per le posizioni personali dei commercialisti ma, anche, a semplificare l'attività degli Ordini locali chiamati alla verifica della presenza di eventuali cause di incompatibilità dei propri iscritti.

La ratio dell'incompatibilità va intesa nel senso che tali limitazioni dovrebbero evitare che lo svolgimento di altre attività interferiscano con l'esercizio della professione, la quale, invece, richiede una enorme dedizione ricca di cura ed efficienza.

Il compito di vigilare sullo svolgimento della professione di commercialista spetta all'Ordine territoriale che, almeno una volta l'anno, effettua le opportune verifiche per il rispetto dei requisiti di legge, tra questi anche l'eventuale presenza di attività incompatibili.

Come noto, l'articolo 4 del D.lgs. n. 139/2005 recita così

*"**1.** L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale:*

***a)** della professione di notaio;*

***b)** della professione di giornalista professionista;*

***c)** dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;*

***d)** dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;*

***e)** dell'attività di promotore finanziario.*

***2.** L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.*

***3.** L'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.*

***4.** Le ipotesi di incompatibilità sono valutate con riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo anche per le situazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo."*

Qualora, durante le verifiche annuali, un iscritto si trovasse in una presunta causa di incompatibilità, l'Ordine Territoriale, utilizzando le note interpretative del Consiglio Nazionale, procederà all'analisi della fattispecie concreta.

Durante la fase istruttoria, l'iscritto potrà depositare documentazione a proprio supporto e, solo successivamente, l'Ordine territoriale dichiarerà compatibile o meno l'iscritto, con delibera consiliare.

È importante sottolineare che eventuali attività incompatibili rilevate, comporteranno conseguenze immediate e destinate ad incidere in termini sostanziali nella vita professionale dell'iscritto.

In caso di incompatibilità dichiarata, e qualora l'iscritto non provveda alla sua rimozione o si trovi nella condizione di non poter rimuovere la stessa si avrà come conseguenza la cancellazione dall'Albo e la comunicazione alla Cassa di Previdenza.

In alternativa alla cancellazione, l'iscritto potrà avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 8[1], del D.Lgs. 139/2005 e quindi chiedere il passaggio dall'Albo all'Elenco Speciale.

Di seguito, analizziamo sinteticamente le principali e più diffuse casistiche che interessano gli iscritti relativamente alle incompatibilità a seguito dell'ultimo aggiornamento fornito dal Consiglio Nazionale.

Un caso ricorrente è rappresentato dall'esercizio di attività di impresa agricola, l'incompatibilità con l'esercizio della professione, viene precisato, sussiste solo laddove l'iscritto assuma la qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.).

Continuando, l'incompatibilità sussiste inoltre qualora l'attività, svolta per conto proprio, sia diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista rivesta la carica di amministratore – sulla base di uno specifico incarico professionale – e per il perseguimento dell'interesse di chi gli ha conferito l'incarico.

La fattispecie che segue rappresenta invece un caso di incompatibilità molto frequente.

Quando l'iscritto all'Ordine ha un interesse economico prevalente in una società di capitali e riveste anche la carica di presidente, consigliere delegato, amministratore unico o liquidatore con ampi poteri gestionali, ricorre una chiara situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione[2].

Vale la pena ricordare, inoltre, che ai sensi dell'articolo 56 del D. Lgs. n. 139/2005[3] l'accertamento sulle professioni incompatibili, può essere effettuato entro e non oltre il termine di prescrizione di 5 anni.

In ogni caso, resta inteso che, qualora la causa di incompatibilità risultasse rimossa al momento dell'apertura del procedimento, o durante lo svolgimento dello stesso, non risulterebbe precluso, da parte dell'Ordine, l'accertamento della causa di incompatibilità pregressa con riferimento all'intero quinquennio trascorso.

Anche la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei dottori commercialisti, in affiancamento agli Ordine territoriali, verifica periodicamente le posizioni di incompatibilità degli iscritti.

Dal 2018, a differenza di quanto accadeva in passato, quando la verifica delle cause di incompatibilità era effettuata dalla Cassa prima dell'erogazione dei trattamenti previdenziali ed assistenziali, è stata avviata una verifica massiva di tutte le posizioni degli iscritti.

Il fatto di aver abbandonato la verifica in corrispondenza della richiesta di prestazioni previdenziali, consente di garantire agli iscritti la certezza della propria posizione previdenziale, evitando "problemi" soprattutto in fase di pensionamento, quando il tempo per porre rimedio è davvero poco.

Dopo un primo invio di comunicazioni, che ha certificato la posizione degli iscritti per i quali vi era assenza di condizioni di incompatibilità, la cassa ha provveduto a contattare tutti gli iscritti che presentavano aspetti di potenziale incompatibilità.

Nella verifica di incompatibilità il fattore tempo, come suddetto, **assume un ruolo fondamentale, proprio perché l'accertamento** di un eventuale periodo di incompatibilità, consente all'iscritto di rimuoverlo in tempo, assicurandosi la validità previdenziale per gli anni di contribuzione futura.

I risvolti che si potrebbero avere, qualora si rilevassero condizioni di incompatibilità con all'esercizio della professione, sono decisamente importanti per l'attività professionale dell'iscritto.

Un primo aspetto è rappresentato dal fatto che ai fini previdenziali ed assistenziali gli anni "incompatibili" non si considerano utili alla maturazione dell'anzianità di iscrizione,

Le annualità, pertanto, saranno annullate e l'iscritto maturerà il diritto al rimborso di quanto versato ai sensi dell'art. 2033[4] codice civile, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 9[5] del Regolamento Unitario.

È evidente, per i motivi suesposti, che l'Ordine territoriale e la Cassa, continueranno ad esercitare un monitoraggio congiunto e costante con l'intento di segnalare tempestivamente eventuali condizioni di incompatibilità, ma al contempo è fondamentale che anche e soprattutto i singoli iscritti, si impegnino a verificare la propria posizione in linea con quanto previsto dalla normativa vigente. ■

---

1 Art. 34. Albo ed elenco dei non esercenti. c.8. Coloro che, a norma dell'articolo 4, non possono esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma 6.

2 Lo ha chiarito il CNDCEC che, nel Pronto Ordini n. 18 del 26 marzo 2019, ha chiarito quando vi sia l'incompatibilità tra l'attività di impresa e quella professionale.

3 Art. 56. Prescrizione dell'azione disciplinare. 1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare.

4 Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.

5 Art. 9 - Contributo integrativo
1. Gli iscritti all'Albo devono applicare una maggiorazione in misura del 4% su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari IVA e versarne annualmente alla Cassa l'ammontare, indipendentemente dall'effettiva riscossione.
2. Le associazioni professionali devono applicare la maggiorazione di cui al comma 1 per la quota di pertinenza di ogni associato iscritto all'Albo. Il singolo dottore commercialista associato deve versare annualmente alla Cassa il contributo integrativo, indipendentemente dall'effettiva riscossione, calcolato sulla parte del volume d'affari IVA complessivo dell'associazione professionale corrispondente alla percentuale di partecipazione agli utili spettanti al professionista stesso.
3. La STP deve applicare la maggiorazione di cui al comma 1 su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari IVA in proporzione alla quota di partecipazione agli utili dei soci iscritti all'Albo. Il singolo dottore commercialista socio della STP deve versare annualmente alla Cassa il contributo integrativo, indipendentemente dall'effettiva riscossione, calcolato sulla parte del volume d'affari IVA complessivo della STP corrispondente alla percentuale di partecipazione agli utili spettanti al professionista stesso. Nel caso in cui nella STP siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione agli utili deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti.

Corriere del Commercialista
Rivista dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli
Piazza dei Martiri, 30 - 80121 Napoli - Tel.: 081 19810889 Fax 06 89281198
email: direzione@corrieredelcommercialista.it

Direttore Editoriale
Vincenzo Moretta

Direttore Responsabile
Giovanni Lucianelli

Comitato di Direzione
Liliana Speranza, Vincenzo Tiby, Matteo De Lise, Pier Luigi Vitelli, Fortuna Zinno

Comitato Scientifico
Achille Coppola, Immacolata Maria Lorenza Vasaturo, Francesca Giglio, Clelia Buccico, Giovanni Tomo, Arturo Capasso, Paola Coppola, Ciro Esposito, Roberto Vona, Mauro Sciarelii, Alessandro Sacrestano, Paolo Nagar, Aurelio Fedele, Maurizio Corciulo, Roberto Maglio

Hanno collaborato in questo numero:
Bianca Bosco, Renato Polise, Giuseppe Pedersoli, Mario Michelino

Progetto Grafico e impaginazione:
MY WAY srl

Il "**Corriere del Commercialista**" è una testata giornalistica iscritta al Registro stampa del Tribunale di Napoli al n° 5231 il 24 luglio 2001

www.corrieredelcommercialista.it